




## GUIDA ALLE ETICHETTE DEI PRODOTTI TESSILI



*Area Regolazione del Mercato  
Dr.ssa Maria Rosaria Ingletto*

## **INDICE**

1. Introduzione;
2. Tutela del consumatore: normativa;
3. L'obbligo di etichettatura secondo il Codice del Consumo;
4. I prodotti tessili: normativa;
5. Cosa deve riportare l'etichetta;
6. Tessili composti con lana;
7. Mady in Italy;
8. L'etichettatura di manutenzione;
9. Sanzioni

## 1- INTRODUZIONE

La Camera di Commercio di Lecce, nell'ambito delle azioni volte alla tutela del Made in Italy e della lotta alla contraffazione, ha ritenuto di redigere questo opuscolo informativo sulla etichettatura, in particolare, dei prodotti tessili, con la finalità di:

- fornire un servizio di informazione alle imprese operanti nel settore e che commercializzano i prodotti tessili, al fine di evitare di incorrere in sanzioni amministrative e di sequestro nell'ambito di eventuali azioni di controllo espletate dalle autorità ispettive (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ecc..) volte a verificare la conformità della etichettatura dei prodotti tessili alla normativa vigente, posta a tutela del consumatore;
- informare l'acquirente/consumatore finale sulla corretta etichettatura che i prodotti tessili debbono avere affinchè egli possa effettuare degli acquisti "sicuri".



## 2- TUTELA DEL CONSUMATORE: NORMATIVA

L'etichettatura dei prodotti è disciplinata da precise e stringenti norme legislative europee e nazionali e dal Codice del Consumo, che riassumendo le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, in particolare la maggior parte delle disposizioni emanate dall'Unione Europea nel corso degli ultimi 25 anni, costituisce dunque una sorta di "testo unico" della materia.

Il codice, emanato con il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base all'art. 7 della Legge delega 29 luglio 2003, n. 229, è composto di 146 articoli che armonizzano e riordinano la normativa legata ai molti eventi in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.

In particolare vengono prese in considerazione:

- l'informazione al consumatore e la pubblicità commerciale;
- la regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte il consumatore;
- le conclusioni di alcuni particolari contratti, ed in particolare: le vendite fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, il commercio elettronico, la multiproprietà, i servizi turistici;
- la sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo;
- le associazioni dei consumatori e l'accesso alla giustizia.



### **3- L'OBBLIGO DI ETICHETTATURA SECONDO IL CODICE DEL CONSUMO**

L'art. 6 del Codice del Consumo rappresenta il segnale più evidente della regolazione del mercato in un'ottica di tutela del consumatore, della necessità per quest'ultimo di avere informazioni sempre più chiare e precise su ciò che acquista, della legittima pretesa di sicurezza e qualità dei prodotti.

Tale norma, infatti, stabilisce quali debbano essere le indicazioni minime e fondamentali riportate sui prodotti destinati al consumatore e messi in vendita sul territorio nazionale, fornendo così tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole.

Questo comporta che debbano essere apposte, *in lingua italiana e in modo chiaramente visibile e leggibile sulle confezioni, o sulle etichette, almeno le indicazioni relative:*

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) al Paese di origine del prodotto quando questo è situato fuori dall'Unione europea;
- d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Gli obblighi previsti dall'art. 6 del Codice del Consumo scattano nel momento in cui il prodotto **viene posto in vendita al consumatore** e non nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso.

**L'assenza o la mancanza di chiarezza delle suddette indicazioni ne preclude la vendita;** a chi abbia violato questi obblighi si applica una sanzione amministrativa, la cui misura viene calcolata facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

**E' bene precisare che l'ambito di applicazione dell'art. 6 è generale, il che significa che esso verrà applicato a tutte quelle tipologie di prodotti per i quali non sono previste apposite disposizioni normative nazionali o comunitarie, diversamente risultando applicabile solo in via sussidiaria e complementare.**

#### **4- PRODOTTI TESSILI: NORMATIVA**

Il prodotto tessile è un prodotto che, indipendentemente dalla tecnica di produzione e dalla fase di lavorazione, è composto esclusivamente da fibre tessili.

Sono assimilati ai prodotti tessili:

- i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;
- i prodotti le cui parti tessili costituiscono almeno l'80% del totale (tessuti per la copertura di mobili, ombrelli, ecc.);
- i prodotti incorporati in altri prodotti, di cui sono parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione (è il caso dei rivestimenti interni delle scarpe).

In Italia le fibre tessili attualmente riconosciute sono 44 (All. 1 del D.lgs. 194/99); solo le fibre individuate dal legislatore possono essere indicate nelle etichette dei prodotti tessili.

L'Italia è stato il primo Paese all'interno dell'Unione Europea ad emanare una legge, la n. 883/1973, sull'etichettatura dei prodotti tessili. Le norme in essa previste sono state poi ricalcate dall'Unione Europea quando, nel 1996, venne approvata una Direttiva sulla stessa materia, poi recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 194/1999.

A partire dall'8 maggio 2012, l'etichettatura e presentazione dei prodotti tessili è disciplinata dal Regolamento UE n.1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE), detto Regolamento ha apportato delle modifiche nella etichettatura della composizione fibrosa dei tessuti.

Successivamente, il Regolamento Delegato (UE) n. 286/2012 della Commissione del 27 gennaio 2012 ha modificato rispettivamente l'allegato I e gli allegati VIII e IX del Regolamento (UE) n. 1007/2011.

L'Art. 15 del Regolamento n. 1007/2011 definisce chiaramente gli obblighi di tutti gli operatori economici del settore, ovvero:

- per il produttore di articoli tessili: all'atto di immissione del prodotto sul mercato, ha l'obbligo di garantire la fornitura dell'etichetta e l'esattezza delle informazioni ivi contenute;
- per l'importatore di articoli tessili di produzione non europea: ha l'obbligo di garantire la fornitura dell'etichetta e l'esattezza delle informazioni ivi contenute;
- per i distributori e quindi commercianti sia all'ingrosso che al dettaglio: all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto, ne devono garantire la corretta etichettatura.

Il Decreto Legislativo 15/11/2017, n.190, entrato in vigore dal 04/01/2018, ha abrogato l'art. 15 del D.Lgs.vo n. 194/99, rimodulando l'aspetto sanzionatorio delle violazioni in materia di etichettatura dei prodotti tessili. (vedi paragrafo 9)

## 5- COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA



In tutta l'Unione Europea i prodotti tessili, per essere posti in vendita al consumatore finale, devono riportare un contrassegno o un'etichetta saldamente fissata che indichi:

- il nome per esteso delle fibre tessili che compongono il prodotto stesso (non devono essere utilizzate sigle o abbreviazioni), *utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n.1007/2011* ; può essere riportato il termine “puro” o “tutto” se il prodotto tessile è composto interamente da una sola fibra. La tolleranza di altre fibre, all'interno dei prodotti definiti al 100% di un'unica fibra o con la dicitura “puro”, è equivalente al 2% del peso del prodotto;

### CORRETTO

100% Cotone  
Puro cotone  
Tutto cotone

### ERRATO

Puro cotone  
Acrilica 5%

- nel caso di tessile ottenuto da più fibre tessili, delle quali almeno una pari all'85% del peso del prodotto, l'etichetta di composizione può riportare, in via alternativa:
  - l'indicazione della sola fibra presente in quantità maggiore all'85%;
  - l'indicazione della sola fibra presente in quantità maggiore all'85%, seguita dall'indicazione “minimo 85%”;
  - la composizione completa del prodotto;

### CORRETTO

Cotone  
90%

### CORRETTO

Cotone  
Minimo 85%

### CORRETTO

Cotone 90%  
Lana 10%

- nel caso in cui nessuna fibra sia presente in percentuale uguale o maggiore dell'85%, le fibre debbono essere riportate in ordine decrescente di peso, dalla % maggiore a quella minore, fatte salve le tolleranze e i criteri d'uso della dicitura "altre fibre" (si può riportare il termine altre fibre fino ad un massimo del 10% del peso totale del prodotto);

**CORRETTO**

Cotone 45%  
Acrilica 35%  
Viscosa 10%  
Poliestere 10%

**ERRATO**

Cotone 45%  
Viscosa 10 %  
Acrilica 35%  
Poliestere 10%  
Non rispettata l'indicazione in  
ordine decrescente

**CORRETTO**

Lana 90%  
Altre fibre 10%

**CORRETTO**

Lana 90%  
Poliestere 5%  
Viscosa 5%

- I prodotti che presentano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino, nei quali la percentuale di lino è maggiore o uguale al 40% del peso totale del tessuto, possono essere etichettati con la denominazione "misto lino". Tale denominazione deve essere obbligatoriamente seguita dall'indicazione della composizione così definita "ordito di puro cotone – trama puro lino";
- **indicare la eventuale presenza di "parti non tessili di origine animale".**

I capi allestiti con più tessuti di differente composizione fibrosa, devono riportare sull'etichetta ogni componente in modo distinto (es. lana lato esterno - cotone lato interno); le fodere principali del capo (es. le fodere di una giacca o di una gonna) devono essere etichettate in modo separato e distinto rispetto al resto del prodotto.

L'etichetta può essere di diverse dimensioni, purché applicata al tessuto in modo permanente con cucitura o graffatura o stampata direttamente sul prodotto, nel caso di prodotti venduti a metraggio, può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo che li avvolge.

## 6- TESSILI COMPOSTI CON LANA

L'indicazione della dicitura o del marchio "PURA LANA VERGINE" deve garantire l'utilizzazione esclusiva (pura) di fibre di lana nuova proveniente solo dalla tosatura (verGINE) e non recuperata da altri processi industriali o cardata.

E' prevista una tolleranza a livello di impurità di altre fibre solo dello **0.3%** e fibre a scopo decorativo non superiori al 7%.



Il "MISTO LANA VERGINE" è un marchio introdotto nel 1971 e viene applicato a manufatti "Misti ricchi di lana vergine". Il contenuto di lana vergine non deve essere inferiore al **60%** e deve essere miscelato esclusivamente con altra fibra naturale, artificiale o sintetica.



La definizione di Lana vergine può essere utilizzata anche nel caso di prodotti tessili costituiti da più fibre se:

- la totalità della lana contenuta in tali prodotti non ha subito altre operazioni di filatura e/o alcun trattamento che ne abbia danneggiato la fibra;
- la quantità di tale lana è maggiore o uguale al 25% della composizione totale;
- nel caso di mischie intime, la lana è combinata solo con un'altra fibra.

### CORRETTO

Acrilica 75%  
Lana vergine 25%

### ERRATO

Cotone 80%  
Lana vergine 20%  
quantità inferiore al 25%

## 7- MADE IN ITALY

La Legge 08 aprile 2010, n. 55, nota come Legge Reguzzoni -Versace- Calearo, ha istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti ed intermedi destinati alla vendita, idoneo non soltanto ad evidenziare il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione, ma anche ad assicurare la tracciabilità dei prodotti.

*Il sistema riguarda soltanto il settore tessile, della pelletteria e calzaturiero.*

Ai sensi della suddetta Legge, la denominazione 'Made in Italy' potrà essere usata esclusivamente per la commercializzazione dei prodotti finiti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano; in particolare, se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio italiano e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità (art.1, comma 4).

I prodotti che non potranno essere marchiati come "Made in Italy" dovranno essere obbligatoriamente etichettati con l'indicazione dello Stato di provenienza.

Es.: una gonna realizzata con tessuto e fodera di origine estera, confezionata però in Italia, potrà vantare origine Made in Italy poiché la fase di lavorazione sostanziale, ovvero il passaggio da tessuto a prodotto finito, è avvenuta in Italia, sebbene la materia prima sia di provenienza estera.



Le fasi di lavorazione sono specificatamente indicate (art. 1, commi 5-6-7) per ciascun settore e precisamente:

- Tessile: ai fini della suddetta Legge per "prodotto tessile" si intende ogni tessuto o filato (naturale, sintetico o artificiale) che costituisca parte del prodotto (finito o intermedio) destinato all'abbigliamento, all'utilizzazione quale accessorio d'abbigliamento, all'impiego quale materiale di prodotti destinati all'arredamento o come prodotto calzaturiero. Le fasi di lavorazione sono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione;
- Pelletteria: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione;

- Calzaturiero: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

La Legge in esame è in vigore nel nostro Paese dal 01 ottobre 2010, ma, tuttavia, ancora oggi risulta inapplicabile stante lo stop imposto dalla Comunità Europea (in particolare Ungheria e Francia), che non ha approvato i decreti attuativi italiani.

Possiamo quindi dire che, ad oggi, è possibile inserire la dicitura *Made in Italy* soltanto se **il prodotto è stato interamente realizzato in Italia** oppure se, ai sensi dell'art. 36 del Codice Doganale Comunitario Aggiornato, il bene ha subito in Italia l'ultima trasformazione sostanziale secondo le indicazioni di cui all'allegato 10, 11 e 15 del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario.

**Assume, pertanto, rilevanza la figura del fabbricante del prodotto finito.**

Pertanto, se un'impresa può indicare l'origine italiana ai fini doganali ha altresì la facoltà di apporre il marchio d'origine *Made in Italy*.

## 8- L'ETICHETTATURA DI MANUTENZIONE

Oltre alle indicazioni innanzi descritte relative alla composizione del tessuto, in base alla normativa vigente le etichette dei tessili devono contenere chiare ed esaurienti istruzioni per la manutenzione del prodotto.

Come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Industria del 07/02/2001, l'etichettatura di manutenzione deve essere conforme alla Norma Tecnica Europea EN 23758/93, di recepimento della norma internazionale ISO 3758/91.

Tale etichetta risulta particolarmente importante in quanto le fibre tessili e i coloranti utilizzati nei processi di tintura e stampa reagiscono in modo diverso a seconda dei trattamenti cui vengono sottoposti (lavaggio ad acqua o a secco), alla temperatura cui tali trattamenti vengono effettuati, e ai prodotti utilizzati.

In sostanza, quest'etichetta è utile:

- al consumatore in quanto evita errori che possono danneggiare il capo;
- al produttore perché evita lunghi e onerosi contenziosi nel caso di capi sottoposti a lavaggio in condizioni differenti da quelle prescritte dall'etichetta.

In base alla simbologia unificata di cui alla normativa EN 23758/93, i simboli obbligatori da utilizzare sono 5: lavaggio ad umido, candeggio, stiratura, lavaggio a secco, asciugatura a tamburo.

E' consentito riportare brevi frasi che possano indicare informazioni aggiuntive o integrative rispetto al significato dei simboli stessi.

Ecco alcuni esempi:

<b>Maglione color amaranto dichiarato 25% Kashmir, 35% Seta, 40% Viscosa:</b>					
<b>Etichetta consigliata</b>					
	Lavaggio a mano, temperatura massima 40°C, muovere delicatamente senza strofinare, stirare o torcere.	Il tessile non sopporta il trattamento con cloro.	Stirare con temperatura massima 110°C; il trattamento a vapore è rischioso.	Lavabile con tetraclorodilene, monofluoro triclorometano, ed idrocarburi. Severe limitazione dell'aggiunta di acqua, dell'azione meccanica e della temperatura.	Il tessile non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda.
<b>Pantalone color panna dichiarato 100% Lana:</b>					
<b>Etichetta consigliata</b>					
	Il tessile non sopporta il lavaggio in acqua. Allo stato umido trattare con cura.	Il tessile non sopporta il trattamento con cloro.	Stirare con temperatura massima di 150°C; umidificare il tessuto.	Lavabile con tetraclorodilene, monofluoro triclorometano, ed idrocarburi. Severe limitazione dell'aggiunta di acqua, dell'azione meccanica e della temperatura.	Il tessile non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda.
<b>Jeans color blu dichiarato 100% Cotone:</b>					
<b>Etichetta consigliata</b>					
	Temperatura massima di lavaggio 40°C. Agitazione risciacquo e centrifugazione normale.	Il tessile non sopporta il trattamento con cloro.	Stirare con temperatura massima di 150°C; umidificare il tessuto.	Lavabile con tetraclorodilene, monofluoro triclorometano, ed idrocarburi.	Asciugatura in tamburo rotativo a temperatura moderata.

Prospetto dei simboli obbligatori EN 23758/93 per le informazioni relative a:  
lavaggio ad umido, candeggio, stiratura, lavaggio a secco, asciugatura a tamburo:

Il tessile non sopporta il lavaggio in acqua. Allo stato umido trattare con cura	Il tessile non sopporta il trattamento con cloro	Il tessile non sopporta la stiratura	Il tessile non sopporta il lavaggio a secco	Il tessile non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda
Lavaggio a mano, temperatura massima 40°C, muovere delicatamente senza strofinare, tirare o torcere	Possibilità di trattare con prodotti a base di cloro unicamente in soluzione fredda e diluita	Stirare con temperatura massima 110°C; il trattamento a vapore è rischioso	Lavabile solo con idrocarburi e trifluorotricloroetano. Severa limitazione dell'aggiunta di acqua, dell'azione meccanica e della temperatura	Asciugatura in tamburo rotativo a temperatura moderata
Temperatura massima di lavaggio 30°C. Agitazione, risciacqui e centrifugazione ridotti		Stirare con temperatura massima di 150°C; umidificare il tessuto	Lavabile solo con idrocarburi e trifluorotricloroetano	Asciugatura in tamburo rotativo a temperatura normale
Temperatura massima di lavaggio 40°C. Agitazione, risciacqui e centrifugazione molto ridotti. Non torcere		Stirare con temperatura massima di 200°C; umidificare il tessuto	Lavabile con tetracloroetilene, monofluoro triclorometano, ed idrocarburi. Severa limitazione dell'aggiunta di acqua, dell'azione meccanica e della temperatura	
Temperatura massima di lavaggio 40°C. Agitazione, risciacqui e centrifugazione ridotti			Lavabile con tetracloroetilene, monofluoro triclorometano, ed idrocarburi	
Temperatura massima di lavaggio 40°C. Agitazione, risciacqui e centrifugazione normali			Lavabile con tutti i solventi normalmente usati nel lavaggio a secco	

## 9- SANZIONI

Affinchè l'etichetta del prodotto tessile possa essere conforme alla vigente normativa, è necessario che:

- sia redatta in lingua italiana con caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili;
- deve riportare le informazioni riguardo il produttore o l'importatore stabilito nell'Unione Europea (art. 6, c. 1, lett.a, D.Lgs. n. 206/2005);
- deve riportare la denominazione delle fibre componenti il tessile in ordine decrescente di composizione (D.Lgs. n.194/99 e Reg. UE n.1007/2011- All.I);
- deve indicare la eventuale presenza di parti non tessili di origine animale;
- deve riportare le indicazioni relative alla manutenzione del prodotto.



Il Decreto Legislativo 15/11/2017, n. 190, ha portato delle recenti innovazioni alla disciplina sanzionatoria di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/05/1999, n. 194, garantendo una migliore equa responsabilità tra gli operatori economici in materia di etichettatura non corretta lungo la filiera distributiva.

In particolare, l'**art. 4** del citato Decreto n. 190/2017, attribuisce una maggiore responsabilità sull'etichettatura dei prodotti tessili **a chi effettivamente etichetta**, prevedendo pesanti sanzioni (fino a 20.000 euro) per il fabbricante e per l'importatore.

Prevede altresì l'assegnazione da parte dell'Autorità di vigilanza (CCIAA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato. Ai soggetti che non ottemperano entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

Ecco il quadro riepilogativo:

<b>Violazione</b>	<b>Importo sanzione</b>
<p>mancata fornitura dell'etichetta o contrassegno indicate ifabbricante o importatore: dati e le denominazioni delle fibre di composizione (art.15, paragrafo 1, Reg. UE n. 1007/2011);</p> <p>mancata indicazione dei dati relativi alla composizione fibrosa sul documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta (art. 14, paragrafo 2, Reg. UE n. 1007/2011);</p> <p> messa a disposizione sul mercato prodotti tessili privi d'etichetta o contrassegno recante dati relativi alla composizione fibrosa (art. 15, paragrafo 3, regolamento UE n. 1007/2011)</p>	distributore: da € 700,00 a € 3.500,00;
<p>immissione sul mercato di prodotti tessili con fabbricante o importatore composizione fibrosa diversa da dichiarata in etichetta o nei documenti commerciali (art. 14 e 15, paragrafi 1, Reg. UE n. 1007/2011)</p>	distributore: da € 1.500,00 a € 20.000,00
<p> messa a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nei documenti commerciali (art. 14, paragrafo 1, art. 15, paragrafo 2, Reg. UE n. 1007/2011)</p>	distributore: da € 700,00 a € 3.500,00
<p>indicazione delle fibre diverse da quelle di cui all'allegato I del Reg. UE n. 1007/2011 espresse in sigle, non in ordine decrescente, non in lingua italiana (art. 5 e 15, paragrafo 1, Reg. UE n. 1007/2011), nonché etichetta o contrassegno non riportanti o riportanti in modo errato l'indicazione della presenza di parti non tessili di origine animale (art. 12 Reg. UE n. 1007/2011)</p>	distributore: da € 200,00 a € 1.000,00;
<p>omessa indicazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili immessi sul mercato nei cataloghi, prospetti o siti web (art. 16 Reg. UE n. 10097/2011)</p>	distributore: da € 1.500,00 a € 20.000,00

Leggenda:

- fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
- importatore: persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo;
- distributore: persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto (grossista - venditore al consumatore finale).